

N. R.G. 134-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA

134-1/2023 P.U.

Il Giudice delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.2.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura n. 134-1/2023 R.G. P.U. ex artt. 66 e 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di **FORTUNATO MICHELE** (C.F. FRTMHL76H06A285J) e **TOTA NUNZIA** (C.F. TTONNZ87C64A285S), entrambi residenti in Andria alla Via E. Fergola n.20, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Sardella e Fabrizio Di Molfetta ed elettivamente domiciliati a Trani al Corso Manzoni n.60, in forza di procura in atti

RICORRENTI

letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 16.10.2023;

letta la relazione dell'OCC, dott.ssa Carmela Pompilio, contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che

- sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € **316.869,21** (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura, quantificati in € 2.180,75): ovvero € 137.632,23 verso Prisma s.p.v. quale garanzia ipotecaria mai estinta dei venditori D'Addato Francesco e Porto Maria Emanuella con Unicredit s.p.a., € 163.266,15 verso Amco quale residuo del contratto di mutuo ipotecario stipulato dai ricorrenti con Banca Antonveneta spa poi fusa per incorporazione con MPS spa per l'acquisto dell'abitazione principale, € 1.757,54 nei confronti dell'Erario per mancato pagamento di tributi di



diversa natura, € 7.270,80 nei confronti di Mps spa. e € 6.942,49 nei confronti di Prisma spv, quale debitorie derivanti da spese legali maturate nell'ambito di due diversi giudizi;

che, i ricorrenti, nell'esporre la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari:

- a) della comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Andria (BT), alla Via E. Fergola n.20, in catasto al foglio 213, p.lla 478, sub 3, cat. A/3, classe 2 (bene oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 368/2018 R.G.Es. Tribunale di Trani);
- b) di motociclo, meglio indicato nella relazione dell'OCC;

-il sig. Fortunato è alle dipendenze della Levante Petroli s.r.l. con la mansione di "operaio pompista" con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.200,00; mentre la sig.ra Tota non è produttrice di reddito;

considerato:

che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi;

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 900,00 mensili circa;

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 9 anni – 108 mensilità, la corresponsione di una somma mensile pari a circa € 300,00), così come ripartita nella relazione dell'OCC, per la somma complessiva di € 32.400,00;

rilevato:

che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, notificazione del decreto e della proposta;

che, in data 31 gennaio 2024, a mezzo pec, la creditrice Amco - Asset Management Company s.p.a. trasmetteva le osservazioni ex art. 70 co. 3 d.lgs. 14/2019, deducendo uno stralcio dell'esposizione vantata dalla creditrice con una soddisfazione parziale del credito in misura percentualmente inferiore ai creditori chirografari.

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta: ed invero l'OCC ha attestato che vengono in questione debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale.



Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII (d.lgs 14/2019), che indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*;

2. il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, in modo condivisibile, sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio; la legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per offrire rimedio allo squilibrio economico reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione di una legittimazione concorrente, oggi superata dall'espresso riconoscimento delle procedure familiari dell'art. 66 CCII, non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art.6 fino a comprendere i componenti della famiglia che versino nella situazione rappresentata dalla norma; poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure *lato sensu* collettivi, quindi le famiglie, in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04- 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

Ebbene, attualmente rilievo decisivo assume invece la previsione dell'art. 7-bis della legge n.3/2012, introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 dicembre 2020 (di conversione del decreto-legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76”;

3. i ricorrenti, inoltre, si trovano in situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi



o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: i sig.ri Fortunato-Tota, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate dei mutui, dall'altro. Difatti, la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti è da ricercarsi nelle vicissitudini, da ripercorrere brevemente, collegate all'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare: i ricorrenti acquistavano un immobile, contraendo mutuo ipotecario con la Banca Antonveneta spa per l'importo di € 118.000,00; importo destinato al pagamento del prezzo concordato previa estinzione del mutuo ipotecario contratto dai venditori con Banca Unicredit spa. che vantava un'ipoteca di primo grado sul bene per l'importo di € 230.000,00; La Banca Antonveneta erogava la somma a mutuo in favore dei venditori che trattenevano la somma per sé non estinguendo il mutuo ipotecario contratto e conseguentemente non provvedendo alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in favore della Banca Unicredit spa. Pertanto, i ricorrenti iniziavano a pagare le rate del mutuo contratto con Banca Antonveneta, ma Banca Unicredit insoddisfatta pignorava l'immobile acquistato dagli stessi.

Ebbene, occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

4. i ricorrenti non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Nè risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

5. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di Cassazione,



secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato difatti che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019 cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

6. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, l'OCC ha attestato che il piano esposto risulterebbe sostenibile e fattibile, in quanto rappresenterebbe fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Il gestore della crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, riscontrate nella documentazione resagli, ha escluso che i debitori abbiano assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità non è dovuta in questo caso a comportamenti negligenti quanto piuttosto alle condotte di Banca Antonveneta e dei venditori D'Addato Francesco e Porro Maria Emanuella nelle vicende collegate all'acquisto della casa da parte dei ricorrenti.

Non emergono, peraltro, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dei debitori.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza.



7. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei debitori, va detto che sul patrimonio dei ricorrenti gravano ipoteca di primo grado a garanzia di mutuo in favore di Unicredit Banca s.p.a. e ipoteca di secondo grado a garanzia di mutuo in favore di Banca Antoniana Popolare Veneta spa.

Sull'immobile inoltre pende la procedura esecutiva immobiliare (n.368/2018 R.G. Es. Tribunale di Trani).

Al fine della valutazione dell'immobile si è fatto riferimento all'importo di € 74.314,27 e alla relativa offerta minima pari a € 63.167,13, fissata alla luce del valore di stima dal CTU nominato, arch. Francesca Onesti, nella procedura esecutiva immobiliare. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi, l'immobile non ha suscitato l'interesse di potenziali acquirenti tanto che all'ultima asta del 9.6.2023 il prezzo base risultava pari ad € 35.352,00 con offerta minima di € 26.650,00

Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori ipotecari.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per i debitori di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe peraltro ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.



Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 e 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti Fortunato Michele (C.F. FRTMHL76H06A285J) e Tota Nunzia (C.F. TTONNZ87C64A285S), entrambi residenti ad Andria in Via E. Fergola 20;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 13 febbraio 2024

Il giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

